Comune di Casagiove
Smistamento: AREA_FINANZIARIA
Prt.G.0024530/2020 - U - 27/11/2020 10:21:23

ISTITUTO COMPRENSIVO
"Maria Pascarella" CASAGIOVE (CE)
27 NOV 2020
Prot. 7167 Cat. 1.1

CITTÁ DI CASAGIOVE
Provincia di Caserta

ORDINANZA N. 29 DEL 27 NOVEMBRE 2020

OGGETTO: Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione per le scuole del territorio di Casagiove dell'attività didattica in presenza delle restanti classi della scuola primaria e secondaria di primo grado fino al 4 Dicembre 2020 ad integrazione dell'Ordinanza n.28 del 24.11.2020.

IL SINDACO

Richiamato il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n.125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 con il quale è stata disposta, tra l'altro, la proroga fino al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il DPCM 3 novembre 2020, avente efficacia a far data dal 6 novembre 2020, e, in particolare, le disposizioni di cui all'art.3 (Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alt;
Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 90 del 15 novembre 2020 "e, precisamente, il punto 1.1: " con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. In vista della ripresa di tali attività a far data dal 24 novembre 2020, è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l'effettuazione di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi;

Valutato che dalla data odierna, questo Ente, in vista della riapertura delle attività educative in presenza, dei servizi educativi, della scuola dell'infanzia e dell'attività didattica in presenza della prima classe della scuola primaria, non è a conoscenza dei dati relativi ai risultati dello screening sanitario previsto per il personale docente, non docente e per gli alunni, di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 90 del 15/11/2020 in parte confermata dall'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.93 del 23.11.2020;

Rilevato che dai dati giornalieri messi a disposizione dall'ASL di Caserta sull'evoluzione del contagio da COVID-19 si registra nel Comune di Casagiove una curva epidemica ancora alta, con un numero di casi positivi, pari alla data odierna di 207 che rendono ancora preoccupanti le condizioni in materia di igiene e sanità pubblica;
Richiamata l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.92 del 23. 11.2020 con cui si dispone che:
1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania:
1.1. con decorrenza dal 25 novembre 2020, è consentita la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie. E' demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. È consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in
presenza;
1.2. per quanto non previsto dal presente provvedimento, resta confermata l'Ordinanza n.90 del 15 novembre 2020,

ivi compresa la programmazione di screening su base volontaria relativi al personale, docente e non docente, e agli alunni delle classi dalla seconda alla quinta della scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria di primo grado, e relativi familiari. E' dato altresì mandato all'Unità di crisi regionale di programmare periodiche misure di screening relative al mondo della scuola, con modalità tali da consentirne la capillarità sul territorio;
2. Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni di cui al DPCM 3 novembre 2020. Agli esercenti le attività consentite sul territorio regionale, è fatto obbligo, altresì, di rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

Richiamato l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale " In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale " e ritenuto di adottare urgenti misure che possano ridurre il più possibile i rischi per la salute;

Sentito il parere favorevole del Centro Operativo Comunale quale organismo di comando e controllo a livello comunale per la gestione dell'emergenza di Protezione Civile; da valutare

Dato Atto che ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale non sottoposti all'applicazione degli articoli 7 e seguenti della citata fonte normativa e pertanto immediatamente esecutiva.

Ritenuto di integrare la propria Ordinanza n.28 del 24.11.2020 con la quale è stata disposta la sospensione, per tutte le scuole del territorio di Casagiove, delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia nonché dell'attività didattica in presenza della prima classe della scuola primaria a far data dal 25 Novembre 2020 fino al 4 Dicembre 2020;

Rilevata la necessità, per le motivazioni dei cui sopra, di estendere la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole del territorio di Casagiove, anche alle restanti classi della scuola primaria e secondaria di primo grado fino al 4 Dicembre 2020;

ORDINA

La sospensione, per le scuole del territorio di Casagiove, dell'attività didattica in presenza delle restanti classi della scuola primaria e secondaria di primo grado **fino al 4 Dicembre 2020,** fermo restando che sono comunque consentite, in presenza, le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.

La possibilità di ripresa delle attività di cui al punto 1) della presente ordinanza, potrà essere consentita solo dopo che l'ASL di Caserta, oppure la Direzione Scolastica abbia fatto pervenire a questo Ente i dati relativi ai risultati dello screening sanitario effettuato ai sensi di quanto previsto dall'ordinanza della Regione Campania n. 90 del 15/11/2020 come confermata dalla successiva Ordinanza n.92 del 23.11.2020;

DISPONE INOLTRE

- che il presente provvedimento venga pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Casagiove ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa anche attraverso gli organi di stampa ed attraverso ogni altra forma ritenuta utile;
- che sia trasmesso alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, all'Ufficio Scolastico Provinciale, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Caserta, Al Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo "Moro-Pascoli" di Casagiove, all' Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Casagiove , alla Questura, al Comando Stazione dei Carabinieri di Casagiove, al Comando Polizia Municipale;
- che avverso la presente ordinanza è ammesso, in alternativa, Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Campania al termine di 60 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio ai sensi del dlgs n.104/2010 e ss.mm.ii.

COMUNE DI CASAGIOVE - PROVINCIA DI CASERTA

IL SINDACO
Ing. Giuseppe Vozza